



Prot. 299/AF
San Marino, Maggio 2018

**AI TITOLARI DI ASSEGNI FAMILIARI RESIDENTI O
SOGGIORNANTI IN TERRITORIO SAMMARINESE
LORO SEDI**

Si rammenta che i titolari di assegni familiari possono presentare, per l'anno **2017**, domanda per l'**assegno familiare integrativo** e per l'**assegno familiare per il coniuge** con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l'asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese a mente della **Legge 8 Maggio 2009 n. 64**.

Il diritto per l'anno **2017** sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a **€. 8.500,00**.

La domanda, per l'anno **2017**, deve essere presentata all'Istituto per la Sicurezza Sociale

- Ufficio Assegni Familiari - entro il **31 Luglio** prossimo, compilando l'apposito modulo, disponibile presso detto Ufficio o scaricabile dal sito: www.iss.sm, allegando all'atto della presente domanda:

- **Copie permessi di soggiorno;**
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare, dal richiedente, presso l'Uff. Assegni Familiari munito di marca da bollo da € 10,00 e un documento d'identità;**
- **In particolare per le detrazioni forfettarie previste al punto 4 dell'art. 2 lettere a) e b) è necessario allegare idonea documentazione attestante che il mutuo/i si riferiscono all'abitazione di residenza con suddivisione delle quote capitale e quote interessi;**
- **Per la lettera c) copia contratto di locazione con ricevute di pagamento canone anno 2016;**
- **Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione si richiede copia della stessa con relativa omologa;**
- **Copia dichiarazione dei redditi presentata all'estero;**
- **Compensi di qualsiasi natura esenti da imposta (percepiti da associazioni e/o federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, Corpi militari volontari, ecc.).**

Per ulteriori detrazioni forfettarie vedi punto 4 dell'art. 2 Legge n. 64/09.

Al fine di evitare disgraudi e tempi di attesa per la presentazione della domanda si invitano le persone interessate a munirsi preventivamente di tutti i documenti di cui sopra e delle necessarie fotocopie.

Distinti saluti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Sandro Pavesi



Ufficio Assegni Familiari

LEGGE 8/5/2009 n. 64 Articoli di riferimento:

Art. 2 (Assegno familiare integrativo)

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15, l'Istituto per la Sicurezza Sociale corrisponde annualmente un assegno familiare integrativo.
2. La corresponsione dell'assegno familiare integrativo è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. che i soggetti di cui al comma precedente ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b. che il reddito familiare annuo pro-capite corrisponda ad una delle seguenti fasce di reddito:
 - prima fascia pari o inferiore a €. 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00);
 - seconda fascia compresa tra €. 6.500,01 (euroseimilacinquecento/01) e €. 7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00);
 - terza fascia compresa tra €. 7.500,01 (eurosettemilacinquecento/01) e €. 8.500,00 (euroottomilacinquecento/00).
3. Gli importi di cui alla lettera b) del comma precedente sono rivalutabili annualmente tramite decreto delegato previo accordo con le Organizzazioni Sindacali e in riferimento ai dati sull'inflazione forniti dal Centro di Elaborazione Dati e Statistica dello Stato.
4. Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi dell'anno fiscale di riferimento di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare dopo aver apportato le seguenti detrazioni forfettarie, fino ad un importo massimo di:
 - a. €. 10.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di residenza;
 - b. €. 5.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l'abitazione di residenza;
 - c. €. 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l'affitto dell'abitazione di residenza;
 - d. €. 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l'assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un'assistenza e vigilanza continua;
 - e. €. 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido privati accreditati;
 - f. €. 3.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici.

Continua

5. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite, gli oneri di cui al comma precedente sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la effettiva comprovazione del loro sostenimento. In ogni caso l'ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto.
6. Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi, dovunque prodotti, che profittono ai componenti il nucleo familiare, al netto degli abbattimenti e delle possibilità dedotte analiticamente, previsti dalla Legge 03/11/2015 n. 160 art. 32. Sono esclusi dal computo l'indennità di licenziamento e gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti.
7. Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall'art. 1 della Legge 11/2/1983 n. 15, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l'anno di riferimento dal decreto delegato di cui al quinto comma dell'articolo richiamato.
8. L'ammontare dell'assegno familiare integrativo sarà pari ad una percentuale, diversa per ogni fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno solare di riferimento, esclusa la maggiorazione del primo assegno di cui al successivo art. 3, e precisamente:
 - 60% per la prima fascia di reddito;
 - 30% per la seconda fascia di reddito;
 - 15% per la terza fascia di reddito.
9. Per ogni figlio di età superiore ai 16 anni, frequentante una scuola secondaria superiore, l'ammontare dell'assegno familiare integrativo verrà maggiorato del:
 - 10% per la prima fascia di reddito;
 - 7,5% per la seconda fascia di reddito;
 - 5% per la terza fascia di reddito.
10. Per ogni figlio frequentante corsi di studio universitari l'assegno familiare integrativo verrà maggiorato del:
 - 10% per la prima fascia di reddito;
 - 7,5% per la seconda fascia di reddito;
 - 5% per la terza fascia di reddito.
11. Se il titolare del diritto agli assegni familiari è monogenitore, le percentuali di cui al comma 8 del presente articolo sono così modificate:
 - 100% per la prima fascia di reddito;
 - 70% per la seconda fascia di reddito;
 - 50% per la terza fascia di reddito.
 In questo caso non si applicano le maggiorazioni previste dai precedenti commi 9 e 10.
12. I soggetti interessati all'assegno familiare integrativo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare apposita domanda al competente Ufficio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il 31 luglio di ciascun anno, che provvederà a liquidare l'assegno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3 (Maggiorazione in presenza di un figlio di età fino a 3 anni)

1. L'ammontare dell'assegno familiare di cui al punto 1) dell'art. 1 della presente Legge, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15, per il coniuge avente diritto e con figli entro i 36 mesi di vita, è elevato a:
 - per la prima fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente €. 310,00 (eurotrecentodieci/00);
 - per la seconda fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente €. 155,00 (eurocentocinquantacinque/00);
 - per la terza fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente €. 77,50 (eurosettantasette/50).
2. Tale beneficio si applica alle seguenti condizioni:
 - a. che i soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15 ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b. che detti soggetti rientrino nelle condizioni di reddito familiare annuo pro-capite determinato nell'entità e con le modalità stabilite al superiore art. 2;
 - c. che il minore non frequenti il servizio Asili Nido Pubblico o analoga struttura privata accreditata.
3. Ai fini della progressione delle quote relative all'erogazione degli assegni familiari si considera prima persona a carico il coniuge dei soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15.
4. L'integrazione di cui al primo comma del presente articolo viene erogato con le modalità e nei termini indicati dall'ultimo comma del precedente art. 2.